

Definizione

Riguarda l'attività di Direttore o Istruttore di tiro da svolgersi presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di cui si intende far parte.

La normativa di riferimento

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. (art. 42);
- Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 31)
- D. Lgs. 31/03/1998, N. 112
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 19)
- D.Lgs. 28/05/2001, n. 311

Requisiti di accesso all'attività

- Essere esento da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 773 (carichi pendenti);
- Essere esenti da cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 (antimafia);

Procedura

L'attività di Direttore o Istruttore di Tiro è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune competente per territorio, da parte di chi è in possesso della capacità tecnica e fisica per svolgere l'esercizio di tiro a segno e non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

Il Modello "*Licenze di Pubblica Sicurezza soggette a S.C.I.A.*" dovrà essere consegnato in duplice n° 4 copie al Protocollo Generale del Comune di Lodi (Piazza Mercato, 5) corredato dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento
- certificato medico di idoneità all'esercizio di tiro a segno

La S.C.I.A. ha validità immediata all'atto della presentazione presso l'Ufficio Protocollo.

E' fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o cessazione compilando il Modello "*Licenze di Pubblica Sicurezza soggette a S.C.I.A.*".